

Risposte alle richieste di chiarimento

Estremi della gara:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. - RDA 52267 - FORNITURA DI SMARTCARD PER IL MINISTERO DELL'INTERNO – CIG B772EB08E5.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Domanda 1:

Confermate che, in merito al punto 10. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione, pag. 13, del disciplinare di gara, relativamente agli operatori economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti e che sono tenuti a redigere il rapporto sulla situazione del personale, inviando quest'ultimo in sede di offerta, non saranno tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e altresì a trasmetterla alle rappresentanze sindacali aziendali.

Risposta 1:

Si conferma, in coerenza con le indicazioni riportate al par. 10 del Disciplinare di rdo, nonché in base a quanto previsto nell'Allegato II.3 art. 1 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

Domanda 2:

Con la presente per chiedere di dettagliare il piano di spedizioni, indicando il numero di spedizioni massimo previsto.

Risposta 2:

Come disciplinato al par. 2 del Capitolato tecnico, il piano di emissione, e quindi di consegna/spedizione delle smart card, sarà fornito successivamente alla stipula del contratto. Al momento non è possibile prevedere il numero massimo di spedizioni previste.

Domanda 3:

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Con riferimento all'art. 32 delle Condizioni Contrattuali, il quale disciplina l'eventuale trattamento dati da parte del Fornitore per conto di Consip in funzione dell'esecuzione del contratto, si chiede gentilmente di confermare che, tenuto conto della circostanza per cui il trattamento dei dati personali delle persone fisiche cui saranno destinate le Smart Card avverrà solo ad opera dei pubblici Uffici competenti in fase di rilascio delle stesse, senza, dunque, coinvolgimento del Fornitore prescelto, non

si procederà ad alcuna nomina a responsabile esterno del trattamento in capo all'aggiudicatario del contratto oggetto della presente procedura.

Risposta 3:

Con riferimento alla nomina del Fornitore si ribadisce quanto indicato all'interno dell'allegato privacy:

“il fornitore viene designato (Responsabile del trattamento, qualora Sogei rivesta il ruolo di Titolare del trattamento, ovvero Sub-Responsabile del trattamento, qualora Sogei rivesta il ruolo di Responsabile del trattamento per conto dell'Amministrazione Cliente. Gli Elementi essenziali del trattamento di cui all'art. 28, paragrafo 3, primo capoverso, del Regolamento saranno condivisi con il Fornitore, per il tramite del DDE, nel corso dell'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio delle attività di Trattamento”.

Domanda 4:

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento “Allegato Privacy”, con riferimento all'art 32 delle Condizioni Contrattuali che dispongono che:

“(Se il Fornitore è nominato sub Responsabile del Trattamento, in quanto Sogei è responsabile del trattamento dei dati degli interessati, al momento della sottoscrizione del contratto in ragione di quanto stabilito nella nota tecnica e nel caso in cui la nomina avvenga con la sottoscrizione del contratto) Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore (...) è altresì designato sub-Responsabile del trattamento, previa autorizzazione ricevuta dal Titolare (...). Il sub-Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei (..) riportati nell'allegato al presente contratto (..) denominato “Allegato Privacy”, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) nonché alle eventuali istruzioni aggiuntive che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali eventuale nel caso in cui il CT contenga prescrizioni per il fornitore: ed a quanto previsto nel Capitolato tecnico.”

si chiede gentilmente di confermare che, laddove eventuali istruzioni aggiuntive implicassero l'onere in capo al Fornitore di svolgere attività fuoriuscenti dall'originario perimetro contrattuale, dette istruzioni, in quanto modifiche sostanziali al contratto, saranno oggetto di preventiva negoziazione tra le parti.

Risposta 4:

Non si conferma. Le eventuali istruzioni aggiuntive avranno il solo fine di garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali sempre nell'ambito delle prestazioni dedotte nel contratto.

Domanda 5:

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento “Allegato Privacy”, con riferimento all'art 31 delle Condizioni Contrattuali che dispone che:

ART 31 COMMA 7

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto, nell'“Allegato privacy” e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi.

Si prega di confermare che la Committente risolverà il contratto tra le parti laddove l'inadempimento da parte del Fornitore sia grave (senza, cioè, possibilità di rimedio e tale da impedire la prosecuzione del contratto. Nel caso in cui l'inadempimento non fosse grave, si prega di confermare che la Committente potrà risolvere il contratto solo ove, diffidato il Fornitore ad adempiere, quest'ultimo non vi abbia provveduto nel congruo termine concesso dalla Committente in tal senso.

Risposta 5:

Si rinvia al paragrafo IV “Ulteriori obblighi del Fornitore” dell'Allegato privacy, nonché agli articoli 17 “Penali” e 23 “Risoluzione” delle Condizioni contrattuali.

Domanda 6:

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento “Allegato Privacy”, con riferimento all'art 31 delle Condizioni Contrattuali che dispongono che:

ART 31 COMMA 11.

Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi assunti, da parte del Fornitore, in materia di protezione dei dati personali con il presente Contratto e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.

si prega di confermare che la manleva potrà essere attivata nei confronti del Fornitore solo a seguito di accertamento positivo della sua responsabilità, come stabilito dall'art. 82 del GDPR e nei limiti da quest'ultimo individuati sul tema.

Risposta 6:

Si conferma. L'ipotesi ricorrerà in caso di violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali.

Domanda 7:

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento “Allegato Privacy”, con riferimento all'art 32 delle Condizioni Contrattuali che dispone che:

ART 32 COMMA 9.

L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Si chiede di confermare che, stante l'indisponibilità ad oggi delle clausole per i fornitori all'interno della documentazione di gara, nel caso in cui il Fornitore prescelto configurasse un RTI, quest'ultimo, una volta selezionato, potrà, al momento della ricezione delle clausole suddette, svolgere richieste di chiarimento in merito alle stesse. In caso contrario, si chiede di poter visionare le clausole destinate ai fornitori in questa fase, prodromica alla presentazione dell'offerta, e di poter essere rimessi in termini una volta ricevute per svolgere richieste di chiarimento al riguardo.

Risposta 7:

Non si conferma. Il comma 9 dell'art. 31 delle Condizioni contrattuali va letto in combinato disposto con il comma 8 dello stesso art. 31 e disciplina il subingresso nel contratto da parte dell'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura.

Domanda 8:

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento all'art 17 delle Condizioni Contrattuali che dispone che:

"Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e

assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento – una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'ARTICOLO 23 "Risoluzione".

Si chiede di confermare che, prima della irrogazione di eventuali penali, la Committente concederà al Fornitore un congruo termine per controdeduzioni e, solo nel caso in cui le controdeduzioni siano ritenute insufficienti, la Committente applicherà le penali previste per la specifica violazione. Si prega di confermare che, in ogni caso, prima di risolvere il contratto, ove sanabile, la Committente concederà altresì al Fornitore un congruo termine per l'adempimento.

Risposta 8:

Si rinvia al paragrafo IV "Ulteriori obblighi del Fornitore", comma 2, dell'Allegato privacy, nonché al comma 11 dell'art. 17 "Penali" delle Condizioni contrattuali.

Domanda 9:

ALLEGATO PRIVACY

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento al paragrafo I.A) Elementi essenziali del trattamento dell'Allegato Privacy che dispone che:

I.A) Elementi essenziali del trattamento

1. Gli Elementi essenziali del trattamento di cui all'art. 28, paragrafo 3, primo capoverso, del Regolamento saranno condivisi con il Fornitore, per il tramite del DDE, nel corso dell'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio delle attività di Trattamento.
2. Gli Elementi essenziali del trattamento inizialmente comunicati potranno essere oggetto di integrazione, variazione o modifica con idonea comunicazione da inviarsi da parte di Sogei con le medesime modalità sopra indicate.
3. Rimane comunque inteso che le istruzioni fornite con il presente Allegato Privacy sono valide per ogni Trattamento di ogni categoria di Dati Personali riferibili ad ogni categoria di Interessati e, pertanto, idonee a consentire al Fornitore lo svolgimento del Trattamento delegato in esecuzione del Contratto.”

si chiede gentilmente di confermare che, laddove eventuali modifiche agli Elementi essenziali e/o alle istruzioni fornite implicassero l'onere in capo al Fornitore di svolgere attività fuoriuscenti dall'originario perimetro contrattuale, dette istruzioni e/o modifiche agli Elementi essenziali, in quanto modifiche sostanziali al contratto, saranno oggetto di preventiva negoziazione tra le parti.

Risposta 9:

Non si conferma. Si veda risposta n. 4.

Domanda 10:

ALLEGATO PRIVACY

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento al paragrafo I.B) Richieste e Diritti degli Interessati dell'Allegato Privacy che dispone che:

I.B) Richieste e Diritti degli Interessati

1. Qualora il Fornitore riceva reclami e/o gli Interessati esercitassero i propri diritti trasmettendo la relativa richiesta direttamente al Fornitore, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione, a Sogei attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata dpo@pec.sogei.it.
2. Il Fornitore sarà tenuto a riscontrare le istanze degli Interessati solo qualora sia stato autorizzato da Sogei e/o dall'Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest'ultima sia il Titolare del trattamento).
3. Ove richiesto, il Fornitore presta il proprio supporto e la propria collaborazione nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle richieste degli Interessati e alle istanze degli stessi per l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, attenendosi alle istruzioni ricevute da Sogei e/o dall'Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest'ultima sia il Titolare del trattamento).
4. In ogni caso, il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario affinché il riscontro agli Interessati avvenga senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre il termine utile e/o di legge previsto per dare riscontro alle richieste/istanze ricevute.”

si prega di confermare che il Responsabile sarà tenuto a supportare il Titolare nei limiti di quanto di propria competenza e di quanto disciplinato dall'art 28 comma 3 lett. E GDPR.

Risposta 10:

Si conferma che quanto disciplinato al paragrafo I.B) Richieste e Diritti degli Interessati dell'Allegato Privacy, richiama la previsione di cui all' art 28 comma 3 lett. E GDPR e chiarisce la portata dell'obbligo di assistenza del Responsabile nei confronti del Titolare in caso di ricezione di richieste degli interessati.

Domanda 11:

ALLEGATO PRIVACY

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento al paragrafo I.C dell'Allegato Privacy che dispone che:

I.C) Sub-Responsabili del trattamento

1. Il Fornitore può ricorrere a Sub-Responsabili per l'esecuzione di specifici Trattamenti. Prima dell'inizio delle attività di Trattamento, il Fornitore comunica a Sogei, nella figura del DDE, i nominativi e la ragione sociale dei Sub-Responsabili di cui intende avvalersi, nonché le attività di Trattamento da delegare, dando così l'opportunità a Sogei di opporsi ai Sub-Responsabili individuati. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente a Sogei, nella figura del DDE, eventuali aggiunte o sostituzioni dei Sub-Responsabili, al fine di consentire a Sogei di opporsi a tali aggiunte o sostituzioni.
2. Nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia designato un Sub-Responsabile del trattamento, il Fornitore e il Sub-Responsabile dovranno, in adempimento a quanto previsto dall'art. 28, par. 4 del Regolamento, essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi e le istruzioni in materia di protezione dei dati previsti nel Contratto e nel presente Allegato Privacy, nonché tutte le ulteriori ed eventuali istruzioni documentate impartite da Sogei."

si chiede cortesemente di conferma che l'autorizzazione all'utilizzo di sub-responsabili prevista dalla clausola possa essere intesa secondo il significato per cui il Fornitore, se selezionato, potrà sin da subito considerarsi autorizzato, conformemente all'art 28 comma 2 GDPR, all'impiego delle società del gruppo del fornitore medesimo.

Risposta 11:

Come previsto dalla citata previsione dell'allegato privacy, il fornitore aggiudicatario potrà avvalersi di sub-responsabili per l'esecuzione di specifici trattamenti, tra cui figurano anche le società del gruppo del fornitore medesimo, previa comunicazione a Sogei delle informazioni ivi previste, fatta salva la facoltà di Sogei di esercitare il suo diritto di opposizione prima che gli eventuali sub-responsabili avviino le attività di trattamento.

Domanda 12:

ALLEGATO PRIVACY

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento al paragrafo II dell'Allegato Privacy che dispone che:

II. REGISTRO DEI TRATTAMENTI

1. Il Fornitore è obbligato a predisporre, conservare, anche in formato elettronico, e aggiornare – anche con l’ausilio del proprio RPD - un registro di tutte le attività di Trattamento svolte in qualità di Responsabile o di Sub-Responsabile del trattamento (di seguito “Registro”), conformemente a quanto previsto dall’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento.
2. Su richiesta dell’Autorità di controllo, il Fornitore metterà a disposizione il Registro all’Autorità stessa dandone al contempo informazione a Sogei.
3. Il Fornitore, ove richiesto, si impegna a supportare Sogei nelle attività di censimento dei Trattamenti inerenti al Contratto.

si chiede cortesemente di confermare che il Fornitore coadiuverà la Committente nei limiti delle informazioni in proprio possesso in base agli obblighi contrattuali, vale a dire che il supporto del Fornitore sarà limitato alla parte di Registro relativo all’oggetto del contratto tra le Parti.

Risposta 12:

Come previsto dalla citata previsione dell’allegato privacy, il fornitore aggiudicatario sarà tenuto a supportare Sogei, per quanto di competenza, nelle attività di censimento relative alle operazioni di trattamento svolte dal fornitore, in qualità di Responsabile per conto di Sogei, per l’esecuzione del contratto.

Domanda 13:

ALLEGATO PRIVACY

Nell’ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell’art 32 ed ai sensi del documento “Allegato Privacy”, con riferimento al paragrafo **III.A) Analisi dei rischi e Valutazione di impatto**, comma 4 dell’Allegato Privacy che dispone che:

Il Fornitore si impegna ad assistere Sogei e/o l’Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest’ultima sia il Titolare del trattamento) per il tramite di Sogei sia a livello tecnico che organizzativo nello

svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (“DPIA”), così come disciplinata dall’art. 35 del Regolamento, in tutte le ipotesi in cui il Trattamento preveda, necessiti o imponga lo svolgimento e/o l’aggiornamento della stessa.

si chiede cortesemente di confermare che il Fornitore coadiuverà la Committente nei limiti delle informazioni in proprio possesso in base agli obblighi contrattuali, vale a dire che il supporto del Fornitore sarà limitato alla parte di DPIA relativa all’oggetto del contratto tra le Parti.

Risposta 13:

Si conferma che quanto disciplinato al paragrafo III.A) Analisi dei rischi e Valutazione di impatto, comma 4 dell’Allegato Privacy, richiama la previsione di cui all’ art 28 comma 3 lett. F GDPR e chiarisce la portata dell’obbligo di assistenza del Responsabile nei confronti del Titolare in caso di redazione della DPIA.

Domanda 14:

ALLEGATO PRIVACY

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento al paragrafo **III.A) Analisi dei rischi e Valutazione di impatto, comma 4** dell'Allegato Privacy che dispone che:

III.B) Obblighi in caso di "data breach"

1. Il Fornitore deve prestare la propria assistenza e collaborazione nell'adempimento di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento.

2. In particolare, il Fornitore deve:

a) documentare gli Incidenti di Sicurezza e le Violazioni di dati personali riferibili ai Trattamenti delegati da Sogei, ad esempio predisponendo un apposito registro, includendo le informazioni di cui all'art. 33 del Regolamento e si impegna, su richiesta, a rendere tale documentazione disponibile a Sogei; (..) (iii) nella predisposizione e implementazione, previa approvazione di Sogei, di un piano di misure per la riduzione tempestiva delle probabilità che una Violazione dei dati personali simile a quella occorsa possa ripetersi in futuro;

si chiede cortesemente di confermare che il Fornitore coadiuverà la Committente nei limiti delle informazioni in proprio possesso in base agli obblighi contrattuali e che il Fornitore sarà tenuto a predisporre e implementare misure per ridurre le probabilità di violazione dei dati solo nel caso in cui la/le violazione/i siano state determinate da inadempimento del Fornitore.

Risposta 14:

Si conferma che quanto disciplinato al paragrafo III.A) Analisi dei rischi e Valutazione di impatto, comma 4 dell'Allegato Privacy, III.B) Obblighi in caso di "data breach" richiama la previsione di cui all'art 28 comma 3 lett. F GDPR e chiarisce la portata dell'obbligo di assistenza del Responsabile nei confronti del Titolare in caso di data breach.

Domanda 15:

ALLEGATO PRIVACY

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento al paragrafo IV. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE dell'Allegato Privacy, si prega di confermare che, in tutti i casi in cui siano previsti audit e/o controlli da parte del Titolare a carico del Fornitore, questi ultimi saranno limitati alla misura di n. 1 l'anno per ciascun anno di durata contrattuale, a valle di un preavviso concordato tra le parti di almeno 20 giorni, che tali attività saranno effettuate nel rispetto e nei limiti di quanto indicato dall'art. 28, comma 3 lett. h) del GDPR e che eventuali piani di rimedio saranno concordati tra le parti.

Risposta 15:

Si conferma che quanto disciplinato al paragrafo IV. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE dell'Allegato Privacy richiama la previsione di cui all'art 28 comma 3 lett. H GDPR e chiarisce la portata degli obblighi del fornitore in caso di attività di audit e/o controlli svolti dal Titolare nei suoi confronti.

Domanda 16:

ALLEGATO PRIVACY

Nell'ipotesi in cui Codesta Stazione appaltante reputasse invece necessario procedere alla nomina del Fornitore a Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 32 ed ai sensi del documento "Allegato Privacy", con riferimento al paragrafo **VII. MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** dell'Allegato Privacy:

VII. MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In ogni caso, qualora, durante la vigenza del Contratto, dovesse intervenire una modifica delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali che determini la necessità di ulteriori adempimenti, anche sotto il profilo delle Misure di Sicurezza, il Fornitore collaborerà con Sogei, nei limiti delle proprie risorse e delle proprie competenze tecnico-organizzative, affinché siano sviluppate, adottate e implementate le necessarie misure correttive e/o di adeguamento.

Si chiede di confermare che, in caso di richieste future derivanti dalla previsione sopra citata che comportino una modifica sostanziale del servizio oggetto del contratto e/o servizi aggiuntivi, le modalità di tali eventuali modifiche saranno preventivamente concordate tra le Parti.

Risposta 16:

Si conferma che come disciplinato al paragrafo VII. MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI dell'Allegato Privacy, il Fornitore collaborerà con Sogei, nei limiti delle proprie risorse e delle proprie competenze tecnico-organizzative qualora, durante la vigenza del Contratto, dovesse intervenire una modifica delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali che determini la necessità di ulteriori adempimenti, anche sotto il profilo delle Misure di Sicurezza, concordandone preventivamente le modalità.

Domanda 17:

CAPITOLATO TECNICO

Secondo quanto indicato nel capitolato tecnico al paragrafo 4.5, dove si afferma che i tempi di consegna devono essere di 10 giorni solari dalla ricezione delle richieste di emissione, si chiede solo per la prima consegna di aumentare il tempo di consegna a 90 giorni.

Risposta 17:

Si conferma quanto previsto nel capitolato tecnico.

Domanda 18:

CAPITOLATO TECNICO

Secondo quanto indicato nel capitolato tecnico al paragrafo 4.5, dove si afferma che i tempi di consegna devono essere di 10 giorni solari dalla ricezione delle richieste di emissione, si chiede per le consegne dalla seconda in poi di aumentare il tempo di consegna a 30 giorni.

Risposta 18:

Si conferma quanto previsto nel capitolato tecnico.

Domanda 19:

CAPITOLATO TECNICO

Secondo quanto indicato dal capitolato tecnico nel paragrafo 3.5 le chiavi del certificato di autenticazione previsti saranno di tipologia RSA a 2048 bit. Ma in funzione di quanto previsto dalle nuove linee guida AgID dal 1° gennaio 2027 non sarà possibile produrre CNS con tali certificati, si chiede pertanto di considerare accettabile la fornitura di smartcard con chip che non supporta chiavi RSA superiori a 2048 bit, ma che supporta chiavi a crittografia ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm).

Risposta 19:

La questione è nota ma, con l'obiettivo di evitare l'impatto delle nuove chiavi a curve ellittiche su tutto il bacino di utenza, si ritiene utile procedere con una introduzione graduale nell'arco del 2026; si conferma pertanto quanto indicato all'interno del Capitolato tecnico.

Firma del responsabile
approvazione

Vale la data della firma digitale
del documento

Divisione Sourcing MePA e Sotto Soglia
Il Responsabile
(Ing. Maurizio Ferrante)